



# Statuti CAS Sezione Bregaglia

## Art. 1 Costituzione

Sotto il nome Club Alpino Svizzero (detto in seguito CAS) Sezione Bregaglia è costituita un'associazione retta dal presente statuto e dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. L'associazione è apolitica e aconfessionale.

## Art. 2 Sede

L'associazione ha la propria sede al domicilio del presidente.

## Art. 3 Scopo

Lo scopo dell'associazione è quello previsto dallo statuto del Club Alpino Svizzero. La Sezione CAS Bregaglia promuove la pratica degli sport della montagna in tutte le sue forme e discipline, impegnandosi per uno sviluppo durevole e per la salvaguardia del mondo della montagna e dell'ambiente.

## Art. 4 Compiti

Nell'ambito dello scopo sociale la Sezione CAS Bregaglia provvede segnatamente:

- all'organizzazione di escursioni collettive adatte alle possibilità dei singoli soci;
- alla formazione e al perfezionamento del settore giovanile mediante apposita attività;
- alla costituzione e all'organizzazione di una colonna di soccorso secondo le disposizioni a livello federale e cantonale (SAS / SAG);
- all'istruzione e formazione dei membri della colonna di soccorso e dei capi gita;
- alla costruzione e gestione di capanne e/o rifugi alpini e infrastrutture necessarie o idonee per il raggiungimento dello scopo sociale;
- all'organizzazione di corsi e manifestazioni culturali avente per oggetto la montagna, l'attività escursionistica e la protezione della stessa;
- ad un contributo attivo alla protezione del mondo alpino.

La Sezione CAS Bregaglia si riserva la facoltà di prendere posizione nell'ambito di dibattiti pubblici che riguardano lo sfruttamento e la gestione della montagna. La Sezione CAS Bregaglia sostiene la cultura e l'arte alpina nonché la ricerca scientifica avente per oggetto la montagna.

## **Art. 5 Membri**

### **5.1 Ammissione**

Possono entrare a far parte della Sezione CAS Bregaglia le persone fisiche che hanno compiuto il sesto anno d'età.

### **5.2 Membri attivi**

Sono considerati membri attivi, aventi diritto di voto all'assemblea generale o straordinaria, coloro che hanno raggiunto il sedicesimo anno di età.

### **5.3 Membri onorari**

I membri della Sezione che si sono resi benemeriti potranno essere nominati membri onorari da parte dell'assemblea generale su proposta del comitato. I membri onorari godono di tutti i diritti dei membri attivi, ma sono esonerati dal pagamento della tassa sezionale.

Al raggiungimento dei 25, rispettivamente 40 e 50 anni di appartenenza alla Sezione, il membro riceve un riconoscimento ufficiale; a partire dai 50 anni di appartenenza il membro è esonerato dalla tassa sociale.

### **5.4 Ammissione**

La domanda d'ammissione va inoltrata al comitato della Sezione Bregaglia oppure direttamente al Club Alpino Svizzero a Berna e per i minorenni tramite il detentore della potestà parentale del postulante.

È ammessa l'appartenenza a più sezioni CAS.

### **5.5 Tassa sociale**

I membri sono tenuti al pagamento della tassa centrale e della tassa sezionale.

La tassa sociale viene riscossa al 100% per le richieste d'ammissione inoltrate fra il 01 gennaio e il 30 giugno, per le richieste d'adesione inoltrate fra il 01 luglio e il 30 settembre essa ammonta al 50% e per le adesioni inoltrate fra il 01 ottobre e il 31 dicembre non viene riscossa nessuna tassa sociale per l'anno in corso.

L'assemblea generale può decidere la riscossione, a tempo determinato, di altri contributi destinati a scopi speciali.

### **5.6 Dimissioni**

La dimissione da membro va inoltrata per iscritto entro il 31 dicembre dell'anno in corso e ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente.

### **5.7 Esclusione**

I membri che non adempiono agli obblighi statutari o che agiscono contro gli interessi generali dell'associazione, nazionale o sezionale, possono essere esclusi per decisione dell'assemblea generale che decide a maggioranza dei  $\frac{2}{3}$  dei soci presenti su proposta del comitato.

I membri che, malgrado sollecitazione di pagamento, non dovessero versare la tassa sociale non sono più considerati come membri del Club Alpino Svizzero. I membri dimissionari o espulsi non possono vantare pretese di sorta nei confronti della Sezione.

## **Art. 6 Organi della sezione**

Gli organi della sezione sono: A) l'assemblea generale; B) il comitato; C) l'ufficio di revisione; D) le commissioni.

## **Art. 7 Assemblea generale**

L'assemblea generale costituisce l'organo supremo della Sezione.

Essa è composta dai membri attivi e onorari.

L'assemblea si riunisce in forma ordinaria una volta l'anno, di regola nel corso del primo trimestre ed è convocata almeno 10 giorni prima della data stabilita.

### **7.1 Convocazione**

Con la convocazione va indicato l'ordine del giorno.

Nel corso dell'anno, al più tardi entro la fine del mese di dicembre, ogni membro può inoltrare al comitato con motivazione scritta, proposte da sottoporre al giudizio dell'assemblea.

### **7.2 Ordine del giorno**

L'assemblea può deliberare unicamente sulle trattande all'ordine del giorno qualunque sia il numero dei presenti. Con decisione di almeno  $\frac{2}{3}$  dei membri presenti all'assemblea, possono essere inserite nell'ordine del giorno ulteriori trattande.

### **7.3 Metodo di votazione**

Le votazioni avvengono per alzata di mano e a maggioranza semplice. Su richiesta di almeno  $\frac{2}{3}$  dei membri presenti le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto.

A parità di voti decide il voto del presidente, per le nomine decide la sorte.

### **7.4 Assemblee straordinarie**

L'assemblea generale straordinaria può aver luogo, in ogni tempo qualora il comitato lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata al comitato da parte di almeno  $\frac{1}{6}$  dei soci aventi diritto di voto.

## **Art. 8 Competenze dell'assemblea**

L'assemblea generale ordinaria o straordinaria ha le seguenti competenze:

- l'approvazione dei rapporti di gestione e dei conti annuali;
- la nomina del presidente, dei membri del comitato e dell'ufficio di revisione;
- l'approvazione del preventivo;
- la fissazione della tassa sociale dei membri attivi e dei membri veterani;

- l' eventuale espulsione di membri;
- la nomina di membri onorari;
- la delibera di spese superiori a CHF 5'000.00;
- l'approvazione degli statuti e delle loro modifiche;
- l'adozione di regolamenti speciali o capitolati d'onori regolanti le attività sociali con i relativi gruppi e le eventuali commissioni;
- ogni altra decisione interessante l'attività della Sezione, che non sia demandata ad altro organo;
- la decisione di partecipazione ad altri enti o associazioni aventi analoghe finalità.

## **Art. 9 Il comitato**

### **9.1 Composizione**

Il Comitato si compone da 5 a 9 membri eletti dall'assemblea.

La durata del mandato è di tre anni. I membri del comitato sono rieleggibili.

Il comitato è competente di decidere se sono presenti almeno quattro membri.

### **9.2 Costituzione**

Il Comitato si costituisce da se con la nomina del vice-presidente e attuario, del cassiere, del capo capanna, del responsabile della Colonna di Soccorso e dei responsabili di commissioni di propria nomina.

### **9.3 Compiti e competenze**

Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di  $\frac{1}{3}$  dei suoi membri ogni qualvolta le circostanze o le necessità lo esigono. Esso prende tutte le decisioni atte a realizzare lo scopo della Sezione secondo le deliberazioni prese dall'assemblea generale. Per la realizzazione di tanto, il Comitato può nominare commissioni speciali in particolare per quanto attiene all'attività giovanile ed escursionistica. Spetta al Comitato il diritto di nomina del rappresentante della Sezione all'assemblea dei delegati CAS come pure del rappresentante all'associazione SAG ed altri enti.

### **9.4 Diritto di disposizione**

Il Comitato ha diritto di disposizione sui fondi della Sezione nei limiti stabiliti dal preventivo approvato dall'assemblea. Per spese straordinarie non preventivate il Comitato può disporre sino ad un importo di CHF 5'000.00 (cinquemila).

### **9.5 Diritto di firma**

La Sezione CAS Bregaglia è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente e del vice-presidente / attuario.

Per operazioni finanziarie e di cassa il Comitato può conferire il diritto di firma a due al presidente o ad un altro membro del Comitato con il responsabile delle finanze.

## **Art. 10 Commissioni**

### **10.1 Costituzione**

Al fine del disbrigo di compiti particolari, il Comitato può istituire delle commissioni. L'attività delle commissioni viene regolata mediante regolamento o capitolato d'oneri, approvato dall'assemblea.

### **10.2 Composizione**

In ogni commissione siede un membro del Comitato.

Se necessario il presidente di una commissione partecipa con voto consultivo alla riunione del Comitato in quanto gli oggetti in discussione concernono l'attività della commissione stessa.

## **Art. 11 Ufficio di revisione**

### **11.1 Composizione**

L'Ufficio di revisione si compone di 2 membri e di un supplente, la cui nomina è di competenza dell'assemblea generale. La durata del mandato è di tre anni. I membri dell'Ufficio di revisione sono rieleggibili.

### **11.2 Competenze**

L'Ufficio di revisione esamina la gestione e i conti di gestione annuale, allestisce il rapporto da sottoporre all'assemblea generale ordinaria per l'approvazione.

### **11.3 Anno sociale**

L'anno sociale corrisponde all'anno civile.

## **Art. 12 Responsabilità**

La Sezione CAS Bregaglia risponde esclusivamente con il proprio patrimonio sociale. La responsabilità personale dei membri è esclusa.

## **Art. 13 Modifica – revisione statuti**

Le proposte di modifica degli statuti possono essere formulate dal comitato o da almeno  $\frac{1}{6}$  dei soci aventi diritto di voto.

Per la validità di una modifica statutaria è richiesta la maggioranza di  $\frac{2}{3}$  dei membri presenti.

## **Art. 14 Scioglimento della Sezione**

La Sezione Bregaglia viene sciolta per decisione dell'assemblea generale. A questa assemblea devono presenziare almeno  $\frac{1}{3}$  dei membri attivi aventi diritto di voto.

Qualora non fosse raggiunto questo numero dovrà essere convocata una seconda assemblea entro 30 giorni. Questa seconda assemblea sarà legittimata a prendere ogni decisione qualunque sia il numero dei presenti. La decisione di scioglimento della associazione deve raccogliere almeno i  $\frac{2}{3}$  dei voti dei presenti.

### **Art. 15 Destinazione patrimonio**

In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà affidato a titolo fiduciario al comitato centrale del CAS. Questo lo dovrà amministrare finché verrà costituita una nuova Sezione del CAS con sede in Bregaglia o, se ciò non fosse possibile, dovrà affidarlo alla Sezione che assumerà la competenza territoriale per la Sezione Bregaglia.

### **Art. 16 Disposizioni sussidiarie**

Per quanto non fosse previsto dal presente statuto, fanno stato gli statuti centrali del CAS Svizzero.

### **Art. 17 Entrata in vigore**

Approvato dall'assemblea generale ordinaria del .....2013 a.....  
 Il presente statuto entra in vigore dopo la ratifica da parte del comitato centrale del CAS e sostituisce lo statuto del 28 dicembre 1985.

CLUB ALPINO SVIZZERO Sezione Bregaglia

Presidente

Vice-presidente / Attuario

Martino Ganzoni

Fabio Maurizio

Approvato dal Comitato centrale del CAS ...

Presidente CAS Centrale

Giurista del CAS

Frank-Urs Müller

Erik Lustenberger